

**TRIBUNALE DI BOLOGNA  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Nella causa civile n. .../19 R.G. promossa da

**I. T. SRL**

contro

**T. S. DI C. P.**

**ORDINANZA**

Il giudice,

premesso che l'udienza 21 gennaio 2020 si è svolta davanti al giudice onorario;

considerato il proprio ruolo istruttorio e decisorio;

esaminati gli atti di causa;

tenuto conto, in linea generale, dell'esigenza di ridurre il numero e la durata dei processi pendenti, grazie anche a modalità alternative di risoluzione delle controversie, nonché, in particolare, dei problemi pratici legati all'epidemia in atto;

ritenuto che occorre razionalizzare il ruolo, stabilire i casi nei quali è necessario tenere udienza e in orari differenziati, valutare le priorità, individuare le cause per le quali si prospetta come probabile un'istruttoria e verificare quali siano le cause nelle quali, invece, le parti hanno, in sostanza, trovato un accordo;

ritenuto che ai fini di una corretta gestione dell'agenda del giudice e nel rispetto del ruolo e degli impegni dei difensori è opportuno utilizzare le potenzialità del processo civile telematico, secondo lo schema del contraddittorio telematico;

ritenuto che nel caso di specie, alla luce di quanto emerso all'udienza, nel corso della quale il giudice ha formulato una **proposta di conciliazione ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.** assegnando termine di trenta giorni per una risposta (allo stato solo la convenuta ha con chiarezza dichiarato di accettare tale proposta mentre l'attrice, pur ritenendo accettabile l'importo indicato dal giudice, ha fatto riferimento a trattative in corso – pare in ordine al tempo di pagamento - e ad una probabile soluzione amichevole: v. gli atti depositati in telematico), **è opportuno appurare sin d'ora se un accordo sia stato effettivamente raggiunto e in che forma (ad es., mediante scrittura privata o comunque con atto non destinato ad entrare nel fascicolo processuale) ed eventualmente attuato:** ove le parti avessero già perfezionato – o addirittura attuato - un accordo stragiudiziale, il giudice – su richiesta concorde delle parti e anche prima dell'udienza – potrà con ordinanza dichiarare cessata la materia del contendere o - qualora le parti optino per la rinuncia agli atti con reciproca accettazione – dichiarare l'estinzione del processo *ex art. 306 c.p.c.*, senza necessità di far comparire i difensori alla già fissata udienza del giorno 11 marzo 2020; se invece le parti dovessero optare per la forma della conciliazione giudiziale (con necessaria comparizione delle parti o di loro procuratori speciali e dei difensori davanti al giudice), i difensori ne faranno congiunta ed espressa richiesta e il giudice fisserà l'udienza nei tempi opportuni anche alle luce delle disposizioni in atto e di quelle attese; è necessario dunque che le parti rispondano con la massima tempestività e chiarezza al fine di consentire una ragionevole programmazione degli atti del processo, nel rispetto e nel bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti nel contesto dell'epidemia in corso: è ragionevole attendersi che le parti – come sovente accade – trovino un accordo stragiudiziale, salva sempre la possibilità – su espressa e congiunta richiesta dei difensori – di fissazione di una apposita udienza per la redazione di un verbale di conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 185 c.p.c.;

**p.q.m.**

**rinnova** l'invito ad una sollecita soluzione amichevole della controversia;

**invita** i difensori a dare **tempestiva risposta** (possibilmente con dichiarazione congiunta) a questa richiesta di aggiornamento e informazioni mediante atto da depositarsi in telematico entro il giorno martedì 10 marzo 2020 e dandone comunque comunicazione via email in modo da consentire, ove possibile, **l'immediata declaratoria di estinzione prima della già programmata udienza e senza fissazione di altra udienza.**

Si comunichi.

Bologna, 7 marzo 2020

Il giudice  
Antonio Costanzo

